

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Piacenza

Dipartimento di Sanità Pubblica
U.O. Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro
U.O. Semplice Igiene e Sicurezza del Lavoro

VERBALE n° 90/06 del 22/08/2006 in materia di igiene e sicurezza del lavoro

Oggetto: *Prescrizioni ai sensi dell'articolo 20 del D. Lgs n° 758 del 19/12/1994*

Ditta: **TRENITALIA S.p.A. - Unità produttiva Assistenza Passeggeri**
con sede legale in: **Via Giolitti n° 2 - Roma**

Responsabile legale: **DO^{TO}R. VINCENZO SACCA^A**

In data 09/03/2006 allertata dalla Centrale Operativa 118 a seguito di un infortunio sul lavoro occorso al Sig. **DI LUCCIO ANTONIO** dipendente della Ditta **Trenitalia spa**, la sottoscritta, *Uffici di Polizia Giudiziaria verbalizzante*, U.O.P.S.A.L. eseguiva un sopralluogo presso la Stazione di Piacenza presso il Binario n.3 dove è avvenuto l'infortunio

Nel corso di tale ispezione, ed in seguito alle debite verifiche sulle formalizzazioni documentali prodotte dalla ditta, è stato possibile accertare le seguenti carenze in relazione alle norme vigenti in materia di igiene e sicurezza negli ambienti di lavoro.

1. Il Datore di Lavoro **VINCENZO SACCA^A** non ha valutato il rischio meccanico di intrappolamento dovuto all'automazione di chiusura/apertura della porta della carrozza n. 5083 1898 576-1 facente parte del treno IC n.552 diretto a Milano Centrale, per il Personale di Bordo nell'accingersi a svolgere le loro mansioni, e che ha determinato l'evento infortunistico per il Sig. Di Luccio, contravvenendo pertanto all' Art. 4 comma 1 e 2 del D.Lgs. n.626/94 e succ. modificazioni, che cita:

Art. 4 - Obblighi del datore di lavoro, del dirigente e del preposto

1. Il datore di lavoro, in relazione alla natura dell'attività dell'azienda ovvero dell'unità produttiva, valuta tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro.

I Verbalizzanti

Igiene e Sicurezza del Lavoro
Piacenza - Castel San Giovanni
P.le Milano, 2 - 29100 Piacenza
T. +39 0523.317809 - F. +39 0523.317907

Azienda Unità Sanitaria Locale di Piacenza
Sede legale: Corso Vittorio Emanuele II°, 169 - 29100 Piacenza
T. +39.0523.301111 - F. +39.0523.301111
Codice fiscale 91002500337



2. All'esito della valutazione di cui al comma 1, il datore di lavoro elabora un documento contenente:
- a) una relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro, nella quale sono specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;
 - b) l'individuazione delle misure di prevenzione e di protezione e dei dispositivi di protezione individuale, conseguente alla valutazione di cui alla lettera a);
 - c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza.

In ragione di quanto sopra esposto, visti gli articoli:

- 55 del codice di procedura penale;
- 19, 20 del D. Lgs 19/12/94 n°758;

viene emessa la seguente prescrizione finalizzate all'eliminazione delle inosservanze sopra evidenziate:

A. Il Datore di Lavoro deve provvedere a valutare correttamente il rischio per la sicurezza e la salute dei lavoratori durante le operazioni di salita/discesa dalle vetture del treno. All'esito della valutazione il datore di lavoro dovrà elaborare un documento contenente :

- **una relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante tale fase di lavoro,**
- **l'individuazione delle misure di prevenzione e di protezione e dei dispositivi di protezione individuale, conseguente alla valutazione di cui alla lettera a);**


Per ottemperare alle prescrizioni di cui al punto A)- viene fissato, ai sensi dell'articolo 20 del D. Lgs 758/94, un termine di 60 giorni, dalla data di ricezione del presente verbale, alla scadenza dei quali la contravventrice Sig. _____ comunicherà per iscritto all'Unità Operativa Igiene e Sicurezza del Lavoro di questa Azienda U.S.L. di Piacenza, sita in Piacenza P.le Milano n° 2, l'avvenuta regolarizzazione al fine di consentire le verifiche di competenza.

Si avvisa che:

A) la contravvenzione riscontrata al punto 1) è sanzionata ai sensi dell'art. 89 comma 1 del D.Lgs. 626/94 con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da € 1549 a € 4131 (1/4=1032 €).

I Verbalizzanti

(I.P.G. Mara Italia)



Ai sensi del D. Lgs 19 Dicembre 1994 n° 758 "Modificazioni alla Disciplina sanzionatoria in materia di lavoro" si comunica quanto segue:

- qualora i termini indicati nel verbale non dovessero essere sufficienti (per motivi tecnici) ai fini di eliminare le inadempienze si ricorda di richiedere, con documento scritto e circostanziato, la proroga dei termini prima della loro scadenza (art. 20 comma 1);
- si informa che sarà cura dello scrivente Servizio effettuare verifica dell'ottemperanza entro 60 (sessanta) giorni, dalla scadenza del termine fissato nel verbale (art. 21 comma 1);
- nel caso che la verifica evidenzi la eliminazione delle violazioni contestate il contravventore sarà ammesso al pagamento in sede amministrativa, nel termine di 30 (trenta) giorni, di una somma pari al quarto del valore massimo di ammenda prevista per la contravvenzione commessa (art. 21 comma 2); l'importo e le modalità di detto versamento saranno successivamente rese note al contravventore da parte di questo organo di vigilanza;
- l'estinzione del reato sarà subordinata all'adempimento delle prescrizioni impartite nel verbale, nonché al pagamento della contravvenzione nei termini previsti (art. 24 comma 1);
- il verbale sarà trasmesso ai sensi dell'articolo 347 del Codice di Procedura Penale alla Autorità Giudiziarica competente;
- il risultato della verifica, ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs 758/94, sarà trasmesso alla Autorità Giudiziarica competente.

Il presente verbale, deve essere conservato sul luogo di lavoro per essere esibito a richiesta del personale addetto alla vigilanza (art.401 del D.P.R. 547/56 ed art. 65 del D.P.R. 303/56). Delle prescrizioni contenute nello stesso, deve essere informato il rappresentante per la sicurezza (art. 19 c.1 lettera f D.Lgs. 626/94) e il servizio prevenzione e protezione (art. 9 c. 2 lettera e D.Lgs. 626/94)

I Verbalizzanti

Il D. L. 22/08/2006